REGOLAMENTO (CEE) N. 2628/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1845/80, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1845/80 della Commissione [3] fissa le date per il periodo di ricollocamento del vino, la data limite per la presentazione delle domande di concessione dell'aiuto e la data limite per la presentazione dei documenti giustificativi,

considerando che, a causa di difficoltà manifestatesi nella disponibilità di mezzi di trasporto in talune regioni della Comunità, certi vini da tavola, cui si applica il regolamento (CEE) n. 1845/80, non hanno potuto essere ricollocati entro il termine fissato; che è pertanto necessario, per garantire una completa esecuzione della misura in questione, prorogare detto termine di due settimane modificando in conseguenza la data per la presentazione della domanda dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le date del « 1° ottobre 1980 » e « 30 settembre 1980 », che figurano nel terzo e quarto trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1845/80, sono sostituite rispettivamente dalle date « 15 ottobre 1980 » e « 14 ottobre 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 181 del 15. 7. 1980, pag. 16.